

Contribuzione apprendistato di primo livello – Interpello n. 22/2016

2 Novembre 2016

Il Ministero del lavoro, con l'allegato interpello n. 22/2016, ha fornito chiarimenti in merito al calcolo della contribuzione dovuta per le ore di formazione, interna ed esterna, dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo livello (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore).

Sull'argomento, il dicastero rammenta che:

- il calcolo dell'aliquota contributiva per gli apprendisti va effettuato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, fermo restando il rispetto dell'importo delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi;
- la disciplina del d.lgs. n. 81/2015 (art. 43, comma 7), in ordine all'apprendistato di primo livello, prevede, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa, l'esonero per il datore di lavoro da ogni obbligo retributivo, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta, ferme restando le diverse previsioni dei contratti collettivi;
- il d.lgs. n. 150/2015, inoltre, ha previsto, in via sperimentale, per l'apprendistato di primo livello, la riduzione dell'aliquota contributiva dal 10% al 5% per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2016.

Ciò premesso, stante l'esplicita previsione di poter corrispondere, per le ore di formazione interna, una retribuzione inferiore rispetto all'importo dovuto in ragione del contratto collettivo, il reddito minimo imponibile sul quale calcolare l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovrà essere necessariamente individuato nella retribuzione così determinata, salvo le diverse disposizioni del ccnl di riferimento al riguardo.

In ordine alle ore di formazione esterna, per le quali non è dovuta la retribuzione, con conseguente esclusione dell'obbligo di versamento contributivo, non può ritenersi configurabile l'accreditamento di una contribuzione figurativa, poiché la stessa è prevista dalla legge in casi tassativi, con idonea copertura finanziaria.

Le predette indicazioni ministeriali devono tenersi presenti per l'attuazione

dell'apprendistato di primo livello anche per il settore edile, stante l'attuale carenza di una normativa contrattuale di riferimento.

26231-Interpello n_ 22-2016.pdf [Apri](#)